

## STATUTO

della società denominata  
"COMUNITA' COOPERATIVA RISCATTO Società Cooperativa"  
con sede in Colledara.

## TITOLO I

## DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

## - Art. 1 -

## (Costituzione e denominazione)

È costituita la società cooperativa, denominata: "COMUNITÀ COOPERATIVA RISCATTO Società Cooperativa" Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di "CO.COO.RI."

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La società cooperativa ha sede nel comune di Colledara all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

## - Art. 2 -

## (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea anche prima della scadenza, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

## TITOLO II

## SCOPO - OGGETTO


## - Art. 3 -

## (Scopo mutualistico)

La Cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire gli interessi generali delle comunità del Comune di Colledara e dei Comuni vicini, svolgendo la propria attività caratteristica a favore dei propri soci operatori, sia lavoratori che utenti, in modo da far conseguire agli stessi condizioni lavorative o vantaggi economici possibili in proporzione ai beni conferiti, a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci suddetti.

Lo scopo sociale è indirizzato alla promozione dell'autorganizzazione dei cittadini dei Comuni di cui al comma precedente, per il soddisfacimento dei loro bisogni e di quelli delle rispettive comunità, con particolare riguardo alla promozione e alla diffusione di una cultura ambientale ed etica, orientata alla valorizzazione del turismo, alla protezione e salvaguardia delle culture autoctone e dei prodotti agricoli tradizionali locali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-



ci, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e sue modifiche.

Con specifico riguardo ai soci utenti, essi intendono perseguire lo scopo di valorizzare le produzioni agricole tradizionali, prevedendo tra l'altro anche il recupero di terreni agricoli incolti.

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

La Cooperativa si avvale quindi, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei propri soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi e può avvalersi delle prestazioni lavorative degli stessi.

Conformemente al dettato del codice civile per le cooperative a mutualità prevalente la Cooperativa:

a. non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari, se emessi, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c. non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,

l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Essa opererà, con l'ausilio dei soci anche per scopi di carattere sociale e solidaristico essendo, il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni di solidarietà verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno.

Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.




Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita negli articoli precedenti, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

1) la valorizzazione tramite la promozione di uno turismo responsabile della costituzione di campeggio a ecosostenibile nella riserva naturale di fiume fiumetto sita nel comune di Colledara

A titolo esemplificativo e non esaustivo la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- Attività di inserimento lavorativo in proprio o per conto di terzi, in particolare a favore di soggetti che si trovino in situazioni di disagio o difficoltà, attraverso la realizzazione e lo sviluppo di attività commerciali, produttive e di servizi finalizzate al conseguimento degli scopi sociali;
- la produzione, la trasformazione, la somministrazione e la vendita di prodotti agricoli, con particolare riferimento alle produzioni autoctone;
- la produzione, la trasformazione, la somministrazione e la vendita di prodotti alimentari propri e per conto di terzi;
- la produzione, la trasformazione, la somministrazione di prodotti di consumo propri e per conto terzi;
- la trasformazione e vendita di materie prime e componenti;
- apertura di punti vendita occasionali o permanenti, quali negozi al dettaglio, nei quali vendere o commercializzare quanto prodotto in proprio o per conto di terzi;
- manutenzione, ripristino, pulizia e riordino di sentieri, strade e verde pubblico;
- gestione di ostelli e alloggi per il turismo giovanile e adulto comprese attività di ristorazione;
- ogni altra attività finalizzata alla possibilità di offrire occasioni di lavoro alle persone svantaggiate o in condizioni di fragilità sociale;
- offrire occasioni di lavoro alle persone svantaggiate o in condizioni di fragilità sociale;
- La cooperativa potrà svolgere in modo organizzato, e senza fini di lucro, attività per promuovere e diffondere l'agricoltura biologica/biodinamica, e comunque un'agricoltura ecosostenibile, organizzando corsi di formazione, stage in azienda, visite, incontri, in collaborazione con Enti pubblici e privati;
- Educazione, istruzione e formazione, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; e anche connessa al linguaggio filmico, audiovisivo, artistico e multimediale;
- Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legisla-




zione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

- Valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Turismo sociale, di cui all'Articolo 7, comma 10, della Legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo, anche attraverso la preparazione, somministrazione di cibo, bevande e alcolici;
- Formazione universitaria e post-universitaria;
- Ricerca ed erogazione di servizi culturali; in particolare, ad esempio, atti e attività di: produzione, distribuzione e divulgazione di opere cinematografiche, letterarie, artistiche, teatrali musicali;
- organizzazione di eventi letterari, artistici, teatrali e musicali, sia all'interno di teatri, cinema, università, scuole, sia in luoghi esterni pubblici e privati; allestimento di singole proiezioni;
- organizzazione di rassegne e festival delle arti;
- laboratori didattici ed esperienziali; relazioni con mercati artistico-culturali nazionali e stranieri;
- organizzazione e gestione delle risorse umane e professionali e della relativa logistica;
- comunicazione, immagine e promozione delle sopraesposte attività;
- gestione centri ricreativi, ludici, culturali e turistici;
- gestione centri visita, musei;
- organizzazione di congressi, conferenze, eventi, concerti e manifestazioni promozionali;
- promozione, organizzazione e gestione di eventi culturali e sportivi;
- valorizzazione dei beni culturali;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- Servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzatori che esercitano un'impresa sociale;
- Dare adesioni e partecipazioni a Enti e Organismi economici, società consortili.

2) La promozione, la commercializzazione e la diffusione sul mercato della produzione generata dalle attività della cooperative.

La Cooperativa di Comunità di Co.Coo.Ri. può avvalersi, per tutte le attività di consulenza e assistenza e nella promozione, commercializzazione e diffusione sul mercato dei prodotti realizzati e per ogni altra attività che decide di porre in essere, di professionisti, imprese, cooperative, o altri soggetti con comprovata esperienza negli specifici settori, privilegiando coloro i quali, per loro stessa natura e



storia, condividono uguali principi ed obiettivi.

- 3) la valorizzazione delle risorse naturali, culturali, sociali ed eno-gastronomiche, storiche ed artistiche anche attraverso attività di formazione, educazione e consulenza, attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale, dei cittadini, degli enti pubblici e privati;
- 4) la gestione di servizi a rete, nei settori di cui all'oggetto sociale.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività connessa, affine e/o strumentale a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; essa potrà pertanto per indicazione meramente esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in organizzazioni costituite o costituenti che svolgono attività analoghe, affini e comunque accessorie all'attività sociale;

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici e consortili, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, approvvigionamenti ed il credito;

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito dei soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La società può infine svolgere attività imprenditoriali in altri settori, anche non affini all'oggetto sociale al fine di attuare forme di diversificazione produttiva, purché finalizzate alla realizzazione dello scopo mutualistico.

Tutte le attività potranno essere esercitate anche per conto

Tutte le attività potranno essere esercitate anche per conto di enti pubblici o altri soggetti privati comprese associazioni e Enti no profit.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La società, per l'espletamento degli scopi sociali potrà avvalersi dell'opera di personale regolarmente assunto nonché di collaboratori convenzionati di prestazioni di volontariato da parte degli associati e non associati, di prestazioni professionali in genere e di prestazioni occasionali da parte dei propri associati e non associati. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale la società provvede, tra l'altro a:



- intraprendere ogni attività idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori nonché ogni altra attività ad essa strumentale;

- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

### TITOLO III

#### SOCI COOPERATORI

- Art. 5 -

(Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci, residenti o domiciliati nel comune di Colledara ovvero nei comuni vicini, o che siano titolari di diritti proprietari nel territorio di questi comuni, coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare: quanti, compatibilmente alla specifica e temporale situazione economica, organizzativa e finanziaria della cooperativa, posseggano qualifiche ed attitudini richieste ed opportune allo specifico profilo di inserimento in relazione all'oggetto della cooperativa sia coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e quanti abbiano capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo sempre in approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

Possono essere soci, altresì, le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa. Agli stessi è consentito apportare anche beni personali che contribuiscano ad accrescere il patrimonio sociale.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa come da valutazione dell'Organo amministrativo.


E' inoltre fatto divieto di aderire contemporaneamente ad altre cooperative o organismi societari che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore apporto.

- Art. 6 -

(Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile e successive modificazioni ed integrazioni, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:



a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci, coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale, in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci, coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo articolo 24, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal successivo art. 10, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal successivo



art. 11 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: il venir meno dell'opportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda, da inviare con raccomandata a.r., all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

- Art. 7 -

(Domanda di ammissione)

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti interni, e di attenersi





alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- 1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- 2) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- 3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta e, in caso di accoglimento, stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Con specifico riguardo ai soci utenti, la domanda scritta dovrà contenere l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nel punto 1 del presente articolo, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-



niego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, lo stesso è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

- Art. 8 -

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) all'adempimento della prestazione mutualistica con la diligenza richiesta.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

- Art.9 -

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

- Art. 10 -

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.



c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può promuovere il tentativo di mediazione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto concerne i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, fermo quanto previsto all'art. 2532 ultimo comma C.C. e successive modifiche ed integrazioni, è comunque in facoltà dell'Organo amministrativo determinare una diversa data di decorrenza degli effetti del recesso, la quale tuttavia non potrà andar oltre quella della chiusura dell'esercizio successivo alla presentazione della domanda.

- Art. 11 -

(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle obbligazioni che derivano dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;



c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;  
d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;  
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;  
f) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;  
g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa. L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre il tentativo di mediazione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

- Art. 12 -

(Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate all'organo di mediazione.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

cazione dei provvedimenti stessi.

- Art. 13 -

(Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies C.C., la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in

più rate entro un termine massimo di cinque anni.

- Art. 14 -

(Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente articolo.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo precedente.

- Art. 15 -

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabi-

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabi-  
lità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della



prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV

##### - Art. 16 -

(Strumenti Finanziari e finanziamenti da parte dei soci)

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2467 del codice civile, i soci potranno effettuare nei confronti della società finanziamenti in qualunque forma, con facoltà di disciplinare tale evenienza anche attraverso specifico regolamento. Tali finanziamenti si considerano infruttiferi di interessi, salvo eventuale differente determinazione scritta.

#### TITOLO V

##### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

##### - Art. 17 -

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:



1) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 25 (venticinque) per un totale di Euro 1000 (mille);

b) dal capitale sociale dei soci utenti di cui al precedente Titolo III, rappresentato da quote nominative ciascuna del valore di Euro 25 (venticinque) per un totale di 500 (cinquecento).

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui al successivo art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve indivisibili, per disposizioni di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale, né all'atto di scioglimento della società.

- Art. 18 -

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

- Art. 19 -

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;



c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra eventuali soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

- Art. 20 -

(Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

- Art. 21 -

(Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

- Art. 22 -





(Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, fax o e-mail (a condizione che risulti dai libri sociali il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica dell'avente diritto a partecipare all'assemblea) inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

La convocazione può avvenire anche con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

- Art. 23 -

(Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, del sindaco unico e/o del revisore;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti del socio costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera circa l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 10) delibera sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione;
- 11) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali altri regolamenti interni;
- 12) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- 13) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-



provazione.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati al precedente articolo 19 (diciannove).

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

- Art. 24 -

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

- Art. 25 -

(Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

- Art. 26 -

(Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti come verrà specificato in apposito regolamento.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore.

Ciascun socio non può rappresentare più di n. 5 (cinque) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

- Art. 27 -



(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo e, in sua assenza, dal vice presidente ed, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

- Art. 28 -

(Amministrazione)

L'amministrazione della società e' affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

- Art. 29 -

(Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità



dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

- Art. 30 -

(Compensi agli Amministratori)

(Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

In mancanza di determinazioni in tal senso, il mandato deve considerarsi a titolo gratuito.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

- Art. 31 -

(Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la Rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.



L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali per determinati atti o per determinate categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

- Art. 31 -

(Organo di controllo)

Anche se non richiesto dalla legge, la cooperativa, mediante delibera dell'assemblea, può nominare un organo di controllo costituito alternativamente da un sindaco unico ovvero da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti ovvero ancora può nominare un revisore.

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cooperativa può procedere alla nomina del sindaco unico o di un revisore legale dei conti secondo la disciplina recata dall'articolo 2477 del codice civile.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La retribuzione dei Sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti in apposito registro.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

- Art. 32 -

Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la società, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, anche se promosse da amministratori ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno preliminarmente oggetto di procedura di mediazione, se obbligatoria, ai fini conciliativi.

Ogni controversia non definita secondo quanto stabilito dalla procedura di mediazione obbligatoria ove non trattasi di questioni riservate alla competenza inderogabile dell'Au-



torità Giudiziaria ordinaria, verrà devoluta alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Teramo su istanza di parte, sentita la parti. L'arbitro giudicherà secondo diritto.

#### TITOLO VIII

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- Art. 33 -

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

- Art. 34 -

(Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

#### TITOLO IX

##### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- Art. 35 -

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

- Art. 36 -

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)


I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

- Art. 37 -

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme



delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Firmato:

Sebastiano Di Paolo

Silvia Pace

Osvaldo Mancini

Giorgio Giannella

Rita Salvatore

Notaio Teresa De Rosa sigillo


A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over a circular blue notary seal. The seal contains the text "NOTAIO TERESA DE ROSA" and "CANTONE DI..." around the perimeter.

Si certifica che la presente è copia fotostatica conforme all'originale. Consta di fogli ventinove per facciate trentaquattro.

Castellalto, frazione Castelnuovo Vomano li 29-11-2018

Si rilascia la presente copia per uso consentito.

Notaio Teresa De Rosa

A handwritten signature in blue ink is written over a circular notary stamp. The stamp is also in blue ink and contains the text "NOTAIO TERESA DE ROSA" around the perimeter and "F. 111111" in the center. The signature is a cursive script that overlaps the stamp.